fondazione s. angela merici onlus

Sede: Via Peppino Impastato, 6 (ex via P.zza Armerina) - 96100 Siracusa Tel. 0931.754455
Fax 0931.1798007
Codice Fiscale: 93030690890 - P. IVA: 01297780890
D.M.I. n. 166 del 4/01/99 - Iscr. al n. 162 del Registro Persone Giuridiche Tribunale di Siracusa
E-mail: **info@santangelamerici.it** - Pec: **fsam@legalletter.it** - Web: **www.santangelamerici.it**

Fondazione S. Angela Merici

Regolamento segnalazione illeciti

(Whistleblowing)

Adottato con delibera n. 8 CDA del 14 dicembre 2023

fondazione s. angela merici onlus
Sede: Via Peppino Impastato, 6 (ex via P.zza Armerina) - 96100 Siracusa Tel. 0931.754455
Fax 0931.1798007
Codice Fiscale: 93030690890 - P. IVA: 01297780890
D.M.I. n. 166 del 4/01/99 - Iscr. al n. 162 del Registro Persone Giuridiche Tribunale di Siracusa
E-mail: info@santangelamerici.it - Pec: fsam@legalletter.it - Web: www.santangelamerici.it

INDICE

1. Contesto normativo. Linee Guida ANAC. Guida Operativa Confindustria 3
2. Soggetti tutelati 4
3. Oggetto e requisiti della segnalazione 5
4. Canali di segnalazione 9
5. Gestione delle segnalazioni 11
6. Procedura della segnalazione 12
7. Raccolta e conservazione della segnalazione e della documentazione 13
8. Trattamento dati personali 14

Fondazione S. Angela Merici

1. Contesto normativo. Linee Guida ANAC. Guida Operativa Confindustria.

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico con la richiamata Legge, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001 ed ha inserito all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero il comma 2-bis, 2- ter e 2-quater.

Successivamente, con il **D.Lgs. n. 24/2023**, i commi 2-ter e 2-quater sono stati abrogati ed il comma 2- bis sostituito con il seguente: "*i Modelli di cui al comma 1 lettera a) prevedono, ai sensi del decreto attuativo della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione ed il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2 lettera e)*".

L'obiettivo della direttiva europea attuata con il decreto legislativo è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno. In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media.

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, **il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private**, **incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo**.

Il quadro regolatorio in materia è stato integrato con la **delibera n. 311 del 12 luglio 2023** attraverso la quale l'**ANAC** ha adottato le "*Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*".

Da ultimo, in data **27 ottobre 2023**, **Confindustria** ha elaborato, con il supporto dei propri Gruppi di lavoro, una "*Guida operativa*" che contiene una serie di indicazioni utili a supportare imprese e Associazioni nell'implementazione degli adempimenti previsti.

La Fondazione Sant'Angela Merici rientra nel novero degli enti del settore privato tenuti a dare attuazione alla disciplina in materia di segnalazioni e vi provvede nel solco delle previsioni di legge e delle raccomandazioni e indicazioni elaborate dai soggetti a ciò deputati.

La Fondazione, pertanto, con l'adozione del presente regolamento ha attuato una Policy Whistleblowing allo scopo di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni "*interne*", da chiunque inviate, trasmesse o presentate.

Scopo di questo Regolamento è, dunque, tutelare il segnalante (o whistleblower) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Fondazione S. Angela Merici

Con questo documento si offrono al segnalante tutti gli strumenti affinché lo stresso sia posto in condizione di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro.

Nell'ambito di tale regolamentazione, la Fondazione Sant'Angela Merici garantisce comunque i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione e fatti salvi gli obblighi di legge.

Sono sanzionati, secondo quanto previsto dal Capitolo 5 (Il Sistema Disciplinare) del Modello 231, coloro che violano le misure di tutela del segnalante.

Pertanto, i destinatari delle misure di tutela previste dalla normativa citata potranno far ricorso ai canali di segnalazione predisposti da questo Ente per segnalare casi di commissione di reati, circostanze di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, eventuali violazioni del Modello 231 nonché qualsiasi episodio di scostamento dai principi di condotta previsti dal Modello 231 e dal Codice Etico, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tal fine sono attivati da parte della Fondazione più **canali di comunicazione** tra loro alternativi idonei a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante così come previsto dalle norme vigenti.

2. Soggetti tutelati.

La disciplina normativa e attuativa richiamata evidenzia qual è il novero dei soggetti del settore privato cui è assicurata la tutela dal nuovo decreto n. 24/2023:

Categorie tutelate in caso di segnalazione	**Specificazione tutela**
Lavoratori subordinati, Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato, Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato.	La tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.
Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato	Le ritorsioni nei confronti di questi soggetti potrebbero concretizzarsi, ad esempio, nel non avvalersi più dei loro servizi, nel dare loro referenze di lavoro negative, nel danneggiarne reputazione o prospettive di carriera.
Azionisti (persone fisiche) ove l'ente assuma veste di società	Si tratta di violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dei loro diritti di azionisti.
Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza	La tutela si applica anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto e in assenza di

Fondazione S. Angela Merici

	una regolare investitura, presso i soggetti del settore privato.

La Fondazione Sant'Angela Merici, al fine di garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing, assicura la puntuale informazione di tutto il personale dipendente e dei soggetti che con la stessa collaborano con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

Con particolare riferimento ai soggetti terzi (consulenti o collaboratori esterni) è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Fondazione una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

3. Oggetto e requisiti della segnalazione.

La Fondazione garantisce a tutti i Destinatari l'accessibilità a uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni "interne" (di seguito le "Segnalazioni") di irregolarità o illeciti che si riepilogano nella tabella sottostante:

Violazioni delle disposizioni normative nazionali	- i reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231; - le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231 e del Codice Etico.
Violazioni della normativa europea	- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori;

Fondazione S. Angela Merici

	tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi; - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione; - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese; - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue. Si pensi, ad esempio, a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Fondazione S. Angela Merici

Resta ferma la normativa nazionale e dell'Unione Europea in materia di:

a) informazioni classificate;
b) segreto medico e forense;
c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
d) norme di procedura penale sull'obbligo di segretezza delle indagini;
e) disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura;
f) difesa nazione e di ordine e sicurezza pubblica;
g) nonché di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.

Le **Segnalazioni** sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

Si deve poi trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato.

La nozione di contesto lavorativo è ampia e se ne è dato conto nella tabella *ut supra* indicata recante le categorie tutelate in caso di segnalazione.

Tutti i Destinatari della presente disciplina possono presentare le Segnalazioni, qualora **in buona fede** ritengano sussistenti condotte illecite o violazioni del Modello 231 o del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La Segnalazione si intende eseguita in buona fede quando la stessa è effettuata sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati.

REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE
La conoscenza della violazione deve essere sorta nel contesto lavorativo
La segnalazione non deve essere collegata a interessi personali o egoistici
La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse generale del pubblico o dell'Ente
La segnalazione deve essere strettamente collegata allo scopo di proteggere l'integrità dell'Ente
Le segnalazioni devono basarsi su elementi fattuali precisi e coerenti
Le segnalazioni possono basarsi su sospetti purché fondati
Le segnalazioni non possono basarsi su voci o sospetti non fondati (ossia in assenza di elementi fattuali precisi e coerenti)

La segnalazione, per essere **ammissibile**, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

Elementi essenziali della segnalazione	**Contenuti**
Oggetto	Chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti.
Soggetto segnalato	Il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo aziendale) che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito.

Fondazione S. Angela Merici

	Il soggetto segnalato può essere persona fisica o giuridica (ad esempio una società che fornisce beni o servizi).
Soggetto segnalante	Dati identificativi del segnalante (generalità), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti. Con riferimento alle segnalazioni anonime e alla loro trattazione si fa espresso riferimento a quanto previsto nella delibera ANAC del 12 luglio 2023: ove circostanziate saranno trattate come segnalazioni ordinarie laddove ne sia prevista la trattazione. Tuttavia, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

Il segnalante potrà altresì indicare i seguenti ulteriori elementi:

Elementi non essenziali della segnalazione	**Contenuti**
Altri nominativi di persone informate	L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire circostanze utili sui fatti narrati.
Documentazione	L'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti.

Si precisa che le segnalazioni, anche quando anonime, per beneficiare della tutela prevista dalla disciplina citata, devono sempre avere un contenuto rilevante ai sensi del Modello, o del Codice Etico o comunque di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

La riservatezza non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti.

È parimenti vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;

- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;

- l'invio di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

In estrema sintesi, **ogni segnalazione deve avere come unico fine la tutela dell'integrità della Fondazione o la prevenzione e/o la repressione delle condotte illecite come definite nel Modello, di cui il Codice Etico, si ricorda, è parte integrante**.

Fondazione S. Angela Merici

4. Canali di segnalazione

Il Decreto legislativo n. 24/23 disciplina canali e modalità per effettuare la segnalazione.

In particolare, quanto ai canali, si distinguono tre fattispecie:

a) la segnalazione attraverso un **canale interno** all'ente;

b) la segnalazione mediante un **canale esterno** all'ente, istituito e gestito dall'ANAC;

c) la **divulgazione pubblica**.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare **denunce all'autorità giudiziaria e contabile**, nei casi di loro competenza.

I canali di comunicazione attivati dalla Fondazione Sant'Angela Merici, in ossequio alla normativa in tema di Whistleblowing di cui alla Legge n. 179/2017 e al D. Lgs. 24/2023, garantiscono la riservatezza e la tutela del segnalante anche da eventuali ritorsioni.

La Fondazione, inoltre, controlla ed assicura che gli sviluppi di carriera di eventuali segnalanti non subiscano trattamenti di tipo discriminatorio e sanziona a livello disciplinare in base alla gravità dei fatti - e comunque alla luce dei criteri previsti dal capitolo 5 del presente Modello - i segnalanti che con dolo o colpa grave riportano fatti poi rivelatisi infondati.

I canali attivati dalla Fondazione Sant'Angela Merici sono i seguenti:

Tipo di segnalazione	Canali di comunicazione	Recapito	Destinatario segnalazione
INTERNA	Portale Whistleblowing	Sito internet della Fondazione https://www.santangelamerici.it/, cliccando sul link "*Fondazione*" e selezionando dal menu a tendina la sezione "*Trasparenza*". L'avvio della pagina di segnalazione fornisce nella *home* delle comunicazioni di base rivolte ai potenziali segnalanti e chiarisce la forma riservata e confidenziale della segnalazione. Cliccando il link "*Guida per la segnalazione*", si accede a una Guida video che illustra le modalità	ODV

Fondazione S. Angela Merici

		di funzionamento del canale di segnalazione.	
INTERNA	Segnalazione in forma orale (telefonate, messaggistica vocale, richiesta di incontro con il gestore della segnalazione)	Anche la segnalazione orale è gestita attraverso il portale whistleblowing, abilitando l'opzione di registrare una segnalazione oralmente tramite computer. Dopo aver abilitato questa opzione, è anche possibile consentire al segnalante di distorcere la voce per garantire l'anonimato.	ODV
ESTERNA	Canale di segnalazione dell'ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing)	I canali di segnalazione interna non hanno funzionato o non sono stati attivati	ANAC

Per i canali di segnalazione interna con modalità informatiche la Fondazione garantisce che gli stessi saranno adeguati a garantire la riservatezza del segnalante (che non significa anonimato), della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia (art. 4 comma 1 decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24).

La persona segnalante, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, può effettuare una **segnalazione esterna** (canale ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Fondazione S. Angela Merici

5. Gestione delle segnalazioni

Nella Fondazione Sant'Angela Merici, la gestione del canale di segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza che è un soggetto esterno, autonomo e con personale specificamente formato e idoneo a garantire l'adozione delle misure tecniche e organizzative tali da assicurare il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza.

L'Organismo di Vigilanza adotta misure idonee per garantire la riservatezza (che non è anonimato) dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso.

L'OdV, nella qualità di soggetto gestore della segnalazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle Linee Guida ANAC del 12 luglio 2023:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni dalla data di ricezione**;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante **entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o**, in mancanza di tale avviso, **entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione**;
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne nel Portale Whistleblowing - sezione Trasparenza.

La segnalazione interna presentata a un soggetto diverso da quello designato dall'Ente viene trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La Fondazione garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'autore della segnalazione, pertanto, non può, a causa di essa, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro.

L'identità del segnalante è protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge e dei casi in cui lo stesso segnalante abbia prestato espresso consenso alla rivelazione della sua identità.

Fondazione S. Angela Merici

6. La procedura della segnalazione.

FASE 1 RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

1. **La Segnalazione.**
   Il segnalante può inoltrare la propria segnalazione in forma scritta o orale attraverso la pagina di segnalazione, seguendo il processo di segnalazione delineato dal portale. Il segnalante può accompagnare la segnalazione caricando file contenenti documentazione. Non vi è un limite al numero di documenti che possono essere caricati; tuttavia, ogni file ha una dimensione massima di 100 mB.
   Dopo aver inviato la segnalazione, il segnalante riceve una password. La password viene utilizzata per seguire il caso e comunicare con i responsabili della segnalazione per vedere aggiornamenti, fornire ulteriori informazioni e rispondere a eventuali domande.
2. **Rilascio al segnalante di avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione stessa al recapito indicato dal segnalante (se non vi è recapito, verrà trattata come segnalazione ordinaria). È possibile ricevere notifiche in tre modi: notifiche di sistema, notifiche via e-mail, notifica via sms.**
3. **La segnalazione anonima verrà trattata come segnalazione ordinaria ma ne sarà comunque curata la registrazione e conservazione; se successivamente il segnalante anonimo dovesse essere identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso dovranno essere garantire le tutele del whistleblower.**

FASE 2 ESAME PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

1. **Verifica soggettiva e oggettiva di procedibilità della segnalazione (il segnalante è soggetto legittimato? L'oggetto della segnalazione rientra tra gli ambiti di operatività della disciplina?)**
2. **Verifica di ammissibilità della segnalazione: la segnalazione deve contenere i dati identificativi del segnalante e il suo recapito; la chiara indicazione di circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione; generalità o altri elementi che consentano di identificare il segnalato.**
3. **SE la segnalazione è improcedibile o inammissibile viene ARCHIVIATA con motivazione.**
4. **SE la segnalazione è procedibile e ammissibile viene avviata la fase successiva dell'ISTRUTTORIA INTERNA.**

Fondazione S. Angela Merici

FASE 3 ISTRUTTORIA INTERNA

1. **Audizioni**
2. **Acquisizioni di documenti**
3. **SE dall'istruttoria emerge la non fondatezza della segnalazione, si procede con ARCHIVIAZIONE motivata;**
4. **SE dall'istruttoria emerge la fondatezza della segnalazione, il gestore della segnalazione provvede a:**
   a) **Inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente e all'ANAC per quanto di competenza;**
   b) **Se la segnalazione non integra ipotesi di reato, trasmettere la segnalazione ai competenti uffici della Fondazione per i seguiti del caso e per eventuali profili di responsabilità disciplinare (CDA, Direzione amministrativa, ufficio del personale, etc).**

FASE 4 RISCONTRO AL SEGNALANTE

1. **Il gestore della segnalazione deve fornire un riscontro al segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.**
2. **SE l'istruttoria è termina, il riscontro dato entro i tre mesi sarà definitivo; SE l'istruttoria è in corso sarà un riscontro interlocutorio sull'avanzamento dell'istruttoria;**

7. **Raccolta e conservazione della segnalazione e della documentazione.**

L'Organismo di Vigilanza, o la Segreteria Tecnica dell'Organismo di Vigilanza, ove istituita, raccoglie e conserva le segnalazioni ricevute in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo stesso.

CANALE	TIPOLOGIE	MODALITA' DI GESTIONE
Canali in forma scritta	piattaforma informatica	Archiviazione della segnalazione dalla data di segnalazione alla data di chiusura; successivamente a questa conservazione del caso per 5 anni.
Canali in forma orale	Messaggistica vocale	È registrata

Fondazione S. Angela Merici

	Incontri diretti	**Incontro fissato entro una settimana dalla richiesta di incontro, presso lo studio dell'ODV; l'incontro verrà verbalizzato in forma scritta. La conservazione del verbale avverrà per 5 anni.**

La Fondazione Sant'Angela Merici provvederà a curare momenti di formazione in occasione di eventuali aggiornamenti normativi in materia di whistleblowing e di eventuali modifiche e adeguamenti successivi dei canali di segnalazione.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

8. Trattamento dati personali

La Fondazione S. Angela Merici – Onlus tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Come previsto dal Regolamento UE 2016/679, ed in particolare dagli artt. 13 e 14, qui di seguito si forniscono all'interessato, le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali. Il trattamento dei dati personali dell'interessato avviene per dar seguito, da parte del Titolare, alle segnalazioni effettuate all'ODV.

Fondazione S. Angela Merici